

potranno contestualmente prestare il proprio consenso ad una proroga del termine per la pronuncia del lodo.

Rapporti di forte tensione fra genitori e nonni possono integrare un giustificato motivo per escludere o limitare la frequentazione.

DIRITTO DI FAMIGLIA

4.7

Sottrazione di minori

Vorrei sapere se in caso di sottrazione internazionale di un minore questi ha diritto ad un'audizione davanti al giudice per spiegare se è d'accordo o meno a tornare dal genitore affidatario.

D.D.

Risponde Debora Ravenna

La risposta è positiva. La Corte di cassazione con la sentenza n. 17201/2011 ha stabilito che: «Nel procedimento previsto dalla legge n. 64 del 1994 (di ratifica della Convenzione de L'Aia del 25 ottobre 1980) in tema di sottrazione internazionale di minori, non sussiste l'obbligo del giudice di procedere all'audizione del minore, in quanto l'art. 7, comma 3, di detta legge prevede che il Tribunale per i minorenni può disporla, qualora la ritenga opportuna, tenuto conto dell'età del minore, dell'esigenza di evitargli ulteriori traumi psichici e della celerità del procedimento; tuttavia, detta audizione, già prevista nell'art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario, nelle procedure che li riguardano, ai sensi degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77, salvo pericolo di danno per l'interessato, con la conseguenza che tale adempimento è necessario anche nel procedimento per la sottrazione internazionale di minori, per poter valutare in esso, ex art. 13, comma 2, della cit. convenzione, anche l'eventuale opposizione del minore al ritorno, salvo ragioni di inopportunità o danno, e non può essere escluso con mero riferimento al dato anagrafico del minore».

4.7

Frequentazione nonni-nipoti

Nostro figlio è mancato da un anno, a questo immenso dolore se ne aggiunge un altro non meno pesante: il divieto di nostra nuora di frequentare il nipotino.

Abbiamo strumenti legali per poterlo vedere?

P.O.H.

Risponde Debora Ravenna

L'ordinamento italiano non prevede il diritto dei nonni di frequentare i nipoti, offre una tutela indiretta all'interesse dei parenti ad avere rapporti con i minori, mediante il riconoscimento della legittimazione a sollecitare il controllo giurisdizionale ai sensi dell'art. 336 c.c. sull'esercizio della potestà dei genitori. Potestà che il giudice può limitare, consentendo ai nonni di frequentare i nipoti qualora ritenga che tale rapporto sia nell'interesse dei minori, che gli stessi ne traggano beneficio o per lo meno non sia ad essi pregiudizievole. Il rifiuto del / dei genitore / i di consentire la frequentazione dei propri figli minori con i nonni può ritenersi giustificato solo in presenza di serie e comprovate ragioni che scongiolino di assicurare e regolamentare i rapporti.

DIRITTO E SPORT

22

Conservazione documenti

Per quanto attiene alla conservazione della documentazione amministrativa, contabile e fiscale da parte di una associazione sportiva dilettantistica, occorre fare riferimento alle norme in materia relative alle imprese commerciali oppure esistono norme specifiche?

O.A.

Risponde Maurizio Mottola

Nell'ordinamento civilistico e tributario vigente non sono presenti specifiche normative in materia dedicate agli enti non commerciali come le associazioni sportive dilettantistiche.

Ne consegue che in tema di conservazione della documentazione amministrativa, contabile e fiscale occorre fare riferimento a quanto disposto per le imprese commerciali.

Per quanto attiene la disciplina del codice civile, ai sensi dell'articolo 2220, l'imprenditore deve custodire e conservare le scritture e i documenti contabili e la corrispondenza commerciale per un periodo pari a 10 anni (per le scritture contabili dalla data dell'ultima registrazione effettuata).

Con riferimento invece alla disciplina fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 dpr 600/73 e dell'art. 39 dpr 633/72, le scritture contabili obbligatorie e la relativa documentazione (contabile e commerciale) debbono essere conservate fino alla definizione degli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta (quindi anche oltre il periodo di dieci anni nel caso di accertamenti non ancora definiti alla scadenza di tale periodo).

22

Convocazione delle assemblee

Quali sono le modalità attraverso cui procedere a convocare regolarmente l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo di una associazione sportiva dilettantistica?

P.L.

Risponde Maurizio Mottola

Le modalità di convocazione dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo sono disciplinate dallo statuto, ovvero il documento che raccoglie gli accordi interni finalizzati a regolare, tra l'altro, il funzionamento e le attribuzioni degli organi sociali.

Il codice civile non prescrive alcuna formalità in merito applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche mentre la normativa tributaria, al comma 8, lettera e) dell'articolo 148 dpr 917/1986 - Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi), dispone uno specifico obbligo in tema di convocazioni assembleari.

Ai sensi dell'articolo citato, nello statuto di una asso-

ciazione sportiva dilettantistica devono essere previste «idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari», in ottemperanza al principio di democrazia interna su cui si fonda l'intero ordinamento di un ente non commerciale di tipo associativo.

Ne consegue che le modalità di convocazione sono assolutamente libere e possono tradursi in affissioni presso la bacheca della sede sociale, comunicazioni via posta elettronica (certificata e non), a mezzo fax o lettera raccomandata, se idonee a porre tutti gli aventi diritto nelle condizioni di partecipazione ed esprimere il voto.

È chiaro che qualora lo statuto prevedesse specifiche modalità di convocazione, queste dovrebbero essere rispettate al fine di rendere validamente costituite le assemblee e regolarmente adottate le conseguenti deliberazioni.

22

Atleti tesserati e soci

È necessario che gli atleti partecipanti ad attività sportive organizzate da una associazione sportiva dilettantistica siano anche soci dell'associazione stessa? Soprattutto al fine di godere delle agevolazioni tributarie applicabili alle attività sportive svolte verso gli associati?

R.Z.

Risponde Maurizio Mottola

Gli atleti che partecipano alle manifestazioni sportive organizzate da una associazione sportiva dilettantistica non devono essere necessariamente associati alla stessa, essendo previsto a loro carico esclusivamente l'obbligo di tesseramento alla federazione di riferimento.

In linea di principio non è possibile obbligare qualcuno ad associarsi ad un ente, poiché, nel rispetto dei principi ispiratori della vita associativa, per potersi associare l'interessato deve manifestare la propria volontà mediante presentazione di apposita e formale domanda, da sottoporre alla approvazione dell'organo direttivo.

Dal punto di vista fiscale non si pone alcun problema in quanto, come disposto dall'art. 148, comma 3, dpr 917/1986 e dall'art. 4, comma 4 dpr 633/1972, non si considerano commerciali (e quindi non sono imponibili ai fini delle imposte dirette e indirette) le attività svolte (in diretta attuazione degli scopi istituzionali) sia verso gli associati che verso gli atleti non associati ma tesserati alla federazione di riferimento.

ENTI

2.5

Obbligo di rendicontazione

Un'associazione ente non lucrativo, che svolge esclusivamente attività istituzionale, è obbligata alla redazione del rendiconto annuale?

G.P.

Risponde Andrea Liparata

La disciplina in materia di obblighi di rendicontazione degli enti non lucrativi, è stabilita dall'art. 20 del dpr

600/1973. La predetta norma, al comma 2 stabilisce che, indipendentemente alla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'art. 143, comma 3, lettera a), del dpr 917/1986. Pertanto, in base alle indicazioni normative richiamate, il rendiconto economico finanziario annuale è sempre obbligatorio per gli enti non lucrativi, anche quando svolgono esclusivamente attività commerciali. Al rendiconto annuale è necessario aggiungere quello relativo alle raccolte occasionali solo nell'ipotesi in cui si realizzino tali manifestazioni.

2.5

Scritture contabili

Un ente non lucrativo che svolge esclusivamente attività istituzionale non commerciale, chiede di sapere se è obbligato alla tenuta delle scritture contabili fiscali.

G.H.

Risponde Andrea Liparata

Gli obblighi in materia di scritture contabili fiscali sono stabiliti dall'art. 20 del dpr 600/1973. La predetta disposizione, infatti, al comma 1 stabilisce l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 del dpr 600/1973, in materia di scritture contabili fiscali, relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, anche dagli enti soggetti all'Ires, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. In base ai riportati obblighi normativi, appare evidente, che gli adempimenti in materia di scritture contabili fiscali, trovano applicazione solo nell'ipotesi in cui l'ente non lucrativo ponga in essere attività di carattere commerciale non prevalenti, ma idonee a determinare in capo al sodalizio, la produzione di redditi di impresa. Ne consegue, che l'ente di cui al quesito, sarà esonerato dagli adempimenti in materia di scritture contabili fiscali, purché in capo allo stesso, non si determinino i requisiti di imponibilità stabiliti dall'art. 55 del dpr 917/1986.

2.5

Attività d'impresa

In quali circostanze è imputabile in capo a un ente non lucrativo lo svolgimento di attività d'impresa?

S.C.

Risponde Andrea Liparata

Lo svolgimento di attività commerciali in capo a un ente non lucrativo deve essere valutato secondo i criteri stabiliti dal diritto tributario per la definizione di reddito d'impresa. Pertanto, si ha attività di impresa laddove ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 55 del dpr 917/1986. Più in dettaglio, sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 cc, e delle attività